



Ministero dell'Istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio V

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 34052/2022 – Magistrato: dott. Maria Casola
Udienza del 30/03/2023
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER: Il Ministero dell'Istruzione e del merito (C.F.80185250588) – USR per il Lazio (C.F.97248840585), in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, PEC drila@postacert.istruzione.it, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla sede in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Alessia Cavallo, Avv. Principe Emilia e Avv. Alessandra Molfese ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

- resistente -

CONTRO

MORABITO CARMELO, rappresentato e difeso come in atti

- ricorrente -

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare in corso di causa, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l'odierno ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte In via principale, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: a. riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Morabito Carmelo all'attribuzione dell'incarico di docente di scuola secondaria fino al termine delle attività didattiche per la classe B016 per una cattedra esterna stesso comune presso l'IIS via Carlo Emery in Roma, in luogo del Grossi Giampiero; b. In subordine, riconoscere al docente Morabito Carmelo il diritto di riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3), nonché il diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, con conseguente revoca e/o rettifica e/o disapplicazione del decreto di rettifica della graduatoria anno*



scolastico 2022/2023 prot. n. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0027991.30-08-2022, con la quale è stata attribuita al ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, per effetto dell'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di riserva, così come del diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica e/o disapplicazione di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni, nonché dei bollettini di nomina; c. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio Territoriale di Roma, in persona del suo L.R.P.T., di attribuire al ricorrente l'incarico di cui al punto sub a. o comunque un incarico a tempo determinato della durata e tipologia scelte presso una delle sedi indicate dal ricorrente nella domanda inviata a mezzo istanze online in data 10.08.2022, per le classi di concorso B003, B016, ADSS; d. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito; e. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito Nel merito Fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari e: a. riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Morabito Carmelo all'attribuzione dell'incarico di docente di scuola secondaria fino al termine delle attività didattiche per la classe B016 per una cattedra esterna stesso comune presso l'IIS via Carlo Emery in Roma, in luogo del Grossi Giampiero; b. In subordine, riconoscere al docente Morabito Carmelo il diritto di riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3), nonché il diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, con conseguente revoca e/o rettifica e/o disapplicazione del decreto di rettifica graduatoria anno scolastico 2022/2023 prot. n. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0027991.30-08-2022, con la quale è stata attribuita al ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di riserva, così come del diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica e/o disapplicazione di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni, nonché dei bollettini di nomina; c. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio Territoriale di Roma, in persona del suo L.R.P.T., di attribuire al ricorrente l'incarico di cui al punto sub a. o comunque un incarico a tempo determinato della durata e tipologia scelte presso una delle sedi indicate dal ricorrente nella domanda inviata a mezzo istanze online in data 10.08.2022, per le classi di concorso B003, B016,



ADSS; d. Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al risarcimento del danno da quantificarsi e liquidarsi secondo equità, tenuto conto della anzianità lavorativa non conseguita e delle retribuzioni e contributi non percepiti, oltre al danno morale. In tutti i casi sopra indicati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Nel merito, in via subordinata Per la denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, dichiarare compensate le spese di lite tra le parti, anche in ragione della condotta non conciliativa della resistente e della situazione economica del ricorrente”.

Si costituisce con il presente atto il Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come in epigrafe rappresentato e difeso, per contestare quanto *ex adverso* dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedere la reiezione delle domande proposte per i seguenti motivi:

IN FATTO

Preliminarmente, occorre evidenziare che il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 ha introdotto modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche. La nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 ha disposto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. In data 14.05.2022, il Sig. Carmelo Morabito ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma: -in II° fascia per la classe di concorso B003 (Laboratori di fisica); - in II° fascia per la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e tecnologie informatiche). Il Decreto prot. n. 27991 del 30.08.2022 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma del personale 2 docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo, valevoli per l'a.s. 2022/2023. Inoltre, il comma 4 dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone: “I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. Nel caso in cui le suddette graduatorie risultino incapienti, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado



relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio” (c.d. graduatorie incrociate per il sostegno). In caso di incapacienza delle Gae e delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno della scuola secondaria di II° grado (ADSS), i candidati inseriti nelle GPS, anche se privi del titolo di specializzazione sul sostegno, vengono inseriti nelle c.d. graduatorie incrociate per il sostegno. Quindi, pur non avendo né il titolo di specializzazione per il sostegno né le prescritte tre annualità di insegnamento su posto di sostegno, anche il Sig. Morabito è stato inserito nella II° fascia delle graduatorie provinciali incrociate per il sostegno della scuola secondaria di II° grado. Attualmente, il Sig. Morabito è inserito in II° fascia delle GPS: -in II° fascia per la classe di concorso B003 (Laboratori di fisica) alla posizione n. 1061 con punti 20; -in II° fascia per la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e tecnologie informatiche) alla posizione n. 1725 con punti 20; - in II° fascia delle graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di II° grado (ADSS), alla posizione n. 49208 con punti n. 20. Non avendo ottenuto un incarico di docenza a tempo determinato per il corrente anno scolastico, il Sig. Morabito ha pertanto proposto ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma per chiedere l'accoglimento delle sue istanze.

IN DIRITTO

Preliminarmente, con riferimento al funzionamento del sistema algoritmico utilizzato dalla procedura informatizzata summenzionata per il conferimento delle supplenze, si osserva quanto segue. L'obiettivo del sistema algoritmico è quello di rilevare dalla graduatoria degli aspiranti a supplenza il totale “cattedre” da coprire per lo specifico turno. Il sistema, dunque, lavora e scorre la graduatoria degli aspiranti a supplenze fino quando non trova la prima corrispondenza perfetta tra cattedra da assegnare/richiesta dell'aspirante. Al fine dell'attribuzione delle supplenze, l'algoritmo elabora le domande presentate dai candidati partendo dal primo aspirante in graduatoria non convocato che ha inviato correttamente la domanda e presenta i requisiti richiesti, per poi passare all'analisi delle preferenze indicate. Il sistema, infatti, effettua tale indagine sino al raggiungimento del numero dei posti da attribuire nella specifica tornata di nomina, ovvero alla copertura dei posti liberi del processo in lavorazione. Occorre sul punto evidenziare che è impossibile conoscere anticipatamente la quantità di posti da assegnare, anche perché non è possibile prevedere la sussistenza e la ricorrenza statistica di eventuali rinunce. Di qui la necessità della ripetizione delle operazioni di nomina. 6 L'assegnazione delle supplenze risulta, necessariamente, influenzata dalle preferenze che il docente ha espresso secondo le proprie scelte al momento della compilazione della domanda. Sebbene l'assegnazione delle sedi agli aspiranti debba avvenire in ordine di punteggio, l'aver espresso una preferenza analitica piuttosto che quella sintetica può incidere sulla possibilità di ottenere la supplenza, nel caso in cui il numero dei posti liberi sia esiguo. Va considerato, invero, che esprimere una preferenza sintetica equivale ad aspirare indifferentemente ad una qualsiasi scuola



compresa nel comune o distretto indicato (la cui assegnazione avverrà in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici) per cui, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire, nel turno di nomina, equivale a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune. Tale rinuncia determina l'esclusione dal successivo elenco dei nuovi convocati, in quanto il sistema riparte dal primo degli aspiranti non convocati nel primo o precedente processo di nomina, diversamente da quanto dedotto nel ricorso avverso.

Nel caso in questione, il Sig. Morabito, nella propria domanda di "Informatizzazione nomine supplenze" (INS) ha espresso esclusivamente preferenze sintetiche (ha indicato solo i comuni ma non le distinte istituzioni scolastiche) e tale scelta personale ha certamente influito sulla possibilità di ottenere la supplenza per le classi di concorso B003 e B016, considerati anche altri importanti elementi: - L'esiguità delle cattedre disponibili per le suddette classi di concorso; - La bassa posizione in graduatoria del ricorrente. Il sistema è impostato ovviamente per preferire il docente col punteggio superiore, ma se questi ha limitato le preferenze, l'algoritmo passa al candidato che per primo, anche con punteggio più basso, ha espresso la preferenza corrispondente al posto libero da attribuire. Come si evince dal "Focus sulla scelta delle preferenze", l'aspirante al momento della compilazione dell'istanza "informatizzazione nomine supplenze" aveva la possibilità di esprimere le preferenze all'interno delle specifiche sezioni: • espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo attiva solo per gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al d.l. n. 73 del 2021, art. 59 comma 4; • espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche attiva per tutti gli aspiranti presenti nelle GAE e nelle GPS. Nella scelta delle preferenze l'aspirante poteva manifestare il proprio gradimento selezionando l'insegnamento e la sede (scuola/comune/distretto), nell'ordine di maggiore interesse. Per quanto concerne la scelta dell'insegnamento, il candidato presente su più graduatorie poteva scegliere l'insegnamento di interesse e, per esso, indicare le preferenze territoriali di proprio gradimento (puntuali o sintetiche), specificandone l'ordine. L'aspirante incluso su più insegnamenti, inoltre, poteva esprimere 7 priorità rispetto ad uno di essi, indicando prioritariamente tutte le preferenze di interesse (per scuola/sintetiche) per l'insegnamento maggiormente desiderato e, poi, procedere con le preferenze per gli altri insegnamenti. Per quanto concerne la scelta della sede, l'aspirante incluso su più insegnamenti, che avesse voluto esprimere maggiore gradimento per una sede, aveva la possibilità di indicare prioritariamente la sede di interesse per tutti gli insegnamenti (compatibili con la sede indicata) su cui era incluso. L'aspirante, inoltre, poteva esprimere sia preferenze puntuali o analitiche (singole scuole) sia sintetiche (comuni o distretti). Nell'ipotesi di indicazione di una preferenza sintetica la procedura ha attribuito il posto analizzando le disponibilità sulle scuole appartenenti a



quel comune/distretto, in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici di tutte le scuole incluse in quel comune distretto. Con specifico riferimento alle supplenze annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche, l'aspirante poteva anche indicare l'ordine di gradimento tra le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e su spezzone (orario, stesso insegnamento, insegnamento diverso). Per ciascuna preferenza espressa il sistema avrebbe adottato il seguente ordine di scorrimento: • tipo di contratto (annuale, fino al termine, spezzone) in base alla selezione fatta dall'utente e all'ordinamento scelto; • tipo di cattedra (interna, Cattedra Orario Esterna stesso Comune, Cattedra Orario Esterna differente Comune), in base alla selezione fatta dall'utente con ordinamento fisso: prima cattedra interna, poi Cattedra Orario Esterna stesso Comune, infine Cattedra Orario Esterna Comune differente; • tipo di posto, in base alla selezione fatta dall'utente e all'ordinamento scelto; • numero ore spezzone decrescente (per la tipologia contratto spezzone) (range min max impostato dall'utente) dallo spezzone con maggior numero di ore a quello con il minor numero di ore; • codice meccanografico utente scuola (in base alle tipologie selezionate dall'utente oltre quella "normale", ospedaliera, carceraria, serale, adulti).

Pertanto, si ribadisce quanto segue: - L'ufficio ha provveduto ad inserire nella piattaforma le disponibilità, ovvero l'indicazione delle sedi alle quali destinare i docenti supplenti; - l'algoritmo matematico, scorrendo l'ordine di graduatoria, ha provveduto ad assegnare il singolo docente alla singola sede scolastica, in ordine di priorità e sulla scorta delle preferenze espresse dal docente nella domanda; - Se il docente non ha espresso preferenze di sede o di cattedra o di posto collimanti con le disponibilità inserite nella piattaforma, il sistema non gli ha potuto assegnare la cattedra: a titolo esplicativo, si osserva che se il docente A, in posizione di graduatoria 1, non ha espresso la sede, la cattedra, o il tipo di posto in disponibilità, l'incarico è andato al primo docente utile in ordine di graduatoria che, viceversa, ha espresso la preferenza collimante con il posto da ricoprire; - Il sistema processa una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, "riparte" dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente. Ciò significa che, se nel turno successivo a quello in cui è stata processata la posizione di un determinato docente che non ha avuto incarico, figurano disponibilità di posto sopravvenute (ad esempio a seguito di rinuncia di docenti nominati in precedenza) e collimanti con quelle espresse dal docente processato nel turno di nomina precedente, tali disponibilità vengono assegnate ai docenti che le hanno richieste e che partecipano, rigorosamente in ordine di graduatoria, al turno di nomina di spettanza. Ad ogni turno di nomina, avviene lo scorrimento in avanti delle graduatorie. Come già premesso, il ricorrente è collocato in II° fascia delle graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di II° grado (ADSS), alla posizione n. 49208 con punti n. 20



e quindi la sua posizione deve essere ancora processata in un futuro turno di nomina. Pertanto, ancora non si è manifestato alcun effettivo pregiudizio in danno del ricorrente, considerato anche il bassissimo punteggio che lo stesso vanta nelle graduatorie GPS.

Per tutto quanto sopra esposto, il Ministero dell'istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come sopra rappresentato e difeso rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:

- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarando prescritte le somme relative al quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.
 - Si allegano i seguenti documenti:
 - 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
 - 2) Domanda INS del ricorrente;
 - 3) Estratto dal SIDI relativo al già avvenuto inserimento della riserva del ricorrente;
 - 4) Estratto domanda di inserimento nelle GPS di Grossi Giampiero.

Con riserva di ulteriormente dedurre e documentare.

IL FUNZIONARIO

Avv. Maria Grassi

